

Prot. n. p77731NA

Roma, 13 maggio 2019

Egr. Dott. Sergio Cristofanelli
MINISTERO DELL'AMBIENTE,
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Oggetto: Richiesta di chiarimento sulla destinazione del contributo ambientale per la gestione dei PFU.

La scrivente Associazione, FISE Unicircular, rappresenta le imprese che svolgono attività nel campo del riciclo dei rifiuti e della cosiddetta “economia circolare”, tra cui gli impianti che riciclano pneumatici fuori uso che fanno capo all’associazione UNIRIGOM, nostra aderente.

In proposito, con riferimento all’applicazione del DM n. 82/2011, siamo a richiedere un chiarimento in merito al Contributo Ambientale per la gestione dei PFU previsto e disciplinato dall’art. 288, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e dall’art. 5 del citato DM n. 82.

Come noto, siffatto contributo è determinato annualmente dai produttori e importatori di PFU tenuti per legge a provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di PFU immessi sul mercato e destinati alla vendita nel territorio nazionale.

Nello specifico, il contributo, assolto dall’utente finale, differenziato per le diverse categorie di pneumatici ed indicato, in modo chiaro e distinto, in fattura in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici, è *“necessario per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1”* dell’art. 228 e, segnatamente, *“alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso”*.

A tal fine, l’art. 3, comma 3, del DM 82/2011 pone in capo al produttore o importatore di inviare all’autorità competente (nel caso di specie, a codesto spettabile Ministero), entro il 31 maggio di ogni anno, un rendiconto economico completo della gestione, e quindi dell’utilizzo del contributo.

Dalle richiamate disposizioni si evince un vincolo di destinazione, quanto all’utilizzo dei proventi derivanti dal contributo, da parte dei soggetti tenuti all’applicazione e riscossione dello stesso, nonché una gestione separata, da parte dei medesimi soggetti, rispetto alle ulteriori entrate.

Pertanto, si chiede se tale vincolo di destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione del contributo sussista anche nel caso di un importatore che, una volta incassato il contributo, abbia richiesto ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma IV, della Legge

Fallimentare; in caso affermativo, a nostro avviso, le relative somme disponibili (che avrebbero dovuto essere gestite separatamente) non andrebbero assoggettate ad un requisito di *par condicio* tra tutti i soggetti creditori, ma dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei servizi necessari a far fronte al richiamato obbligo di gestione dei PFU, di cui all'art. 228, comma 1.

Confidando in un positivo riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario
(Maria Letizia Nepi)

CZ